



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Gestione delle Risorse Umane

Servizio Stato Giuridico

U.O. “Stato Matricolare e Rilevazione Presenze”

Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo

Telefono. 091/7033912 – FAX 091/7033951

EMAIL: matricolare@ausl6palermo.org

WEB www.ausl6palermo.org

DATA 05/05/2010

Rif

PROT. N° SG3 /10481

Al Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari
Al Direttore del S.I.M.T. CEFALU
Ai Direttori dei Distretti Sanitari Aziendali
Ai Direttori F.I.O. dei PP.OO. Aziendali
Ai Responsabili amministrativi dei PP.OO. e dei Distretti Sanitari
Ai Responsabili delle UU.OO. in staff alla Direzione Aziendale
Al Responsabile dell'U.R.P.
LORO SEDI

Oggetto: Applicazione art. 9 CCNL 20/09/2001 comparto sanità – riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorative.

L'Assessorato Regionale alla Salute con nota prot. n. 1504 del 15/4/2010, ha trasmesso i chiarimenti A-RAN di cui alla nota prot. 2344/10 del 29/03/2010, pervenuta a seguito di apposito quesito dell'assessorato medesimo, in ordine alle modalità di applicazione dell'istituto contrattuale in oggetto, nonché parere reso dal Dipartimento Funzione Pubblica DPF-0032H15- 07/07/2008- 1.2.3.3 sull'argomento.

Si ritiene opportuno pertanto illustrarne i contenuti, stante la rilevanza della norma di cui si tratta che, come è noto, prevede che “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

L'attività prestata in giorno ferial non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo”.

Al riguardo il Dipartimento della Funzione pubblica, nel parere indicato, ha precisato che:

- a) l'art.9 concede chiaramente al dipendente del comparto sanità che ha prestato la propria attività in giorno infrasettimanale festivo la possibilità, a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni di fruizione di un riposo compensativo o in alternativa, della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
- b) il personale dipendente turnista che si trova, nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicinata dai turni, a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale ha diritto ad una specifica indennità disciplinata dall'art. 44, comma 12, del CCNL 1/9/95, come rideterminata dall'art. 25 comma 2, del CCNL del 19/04/2004; si ritiene che in questo caso il sacrificio dello svolgimento della prestazione lavorativa in giorno infrasettimanale festivo è compensato mediante la corresponsione della speciale indennità, considerata in peculiarità dell'organizzazione per turni .
- c) quindi nel caso di articolazione del lavoro per turni il CCNL non ha previsto l'alternativa tra riposo compensativo o trattamento economico aggiuntivo.

Nella citata richiesta di chiarimenti l'A.R.A.N., a sua volta, afferma di condividere l'orientamento della Funzione Pubblica, nel senso che la clausola contrattuale consente solo al **dipendente che occasionalmente** abbia prestato la propria attività in giorno infrasettimanale festivo la possibilità, con le modalità ed i termini anzidetti,

di fruire di un riposo compensativo o in alternativa della corresponsione del compenso per lavoro straordinario; **al contrario il personale c.d. turnista che dovesse trovarsi nella fattispecie prospettata ha diritto esclusivamente, alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12 CCNL 1/9/95 e S.M.I..**

Ad integrazione di quanto sopra appare opportuno evidenziare che nella relazione di accompagnamento all'interpretazione autentica della norma in questione, datata 31/07/2007 l'A.R.A.N. ha precisato che :

- le festività infrasettimanali nonché il giorno del santo patrono (considerato anch'esso festività infrasettimanale nel caso in cui cada in giorno lavorativo infrasettimanale), qualora cadano nel giorno feriale non lavorativo del dipendente (ad es.il sabato se l'orario di servizio del dipendente fosse stabilito dal lunedì al venerdì) non hanno alcuna rilevanza sul debito orario dello stesso;
- nel caso in cui, invece, dette festività infrasettimanali cadano nel giorno feriale lavorativo del dipendente ed egli effettivamente abbia prestato servizio, lo stesso avrà diritto o al pagamento delle ore di straordinario festivo o ad un equivalente riposo compensativo, ai sensi dell'art.9 del CCNL integrativo 20/09/2001;
- la norma di che trattasi afferma, in sostanza, che l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo – a richiesta del dipendente – alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario maggiorato, senza specificare se sia necessario l'ulteriore requisito della maturazione di un credito orario nei confronti dell'Azienda;
- rientra peraltro nel dovere di ciascuna Azienda verificare che il dipendente espleti il proprio orario contrattuale a fronte del quale percepisce la retribuzione contrattualmente stabilita e richiedere, in caso di debito del dipendente, il completamento della prestazione dovuta;
- il servizio prestato in una giornata festiva infrasettimanale contribuisce a ridurre il debito orario del dipendente **(va quindi computato nell'ambito del debito orario settimanale ndr)** sia che essa venga remunerata sia che il dipendente scelga di fruire di un riposo compensativo. **Tali forme di ristoro del disagio sofferto dal dipendente sono considerate, infatti, alternative ed equivalenti.**

Le SS.LL. provvederanno ad impartire le opportune disposizioni per la puntuale osservanza delle indicazioni contenute nella direttiva da parte del personale che cura le pratiche della materia di cui si tratta.

L'U.R.P. è incaricato di provvedere alla pubblicazione della presente sul sito aziendale

IL RESPONSABILE DELLA U.O.
(Dott.ssa Maria Teresa Badalà)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dr. Giuseppe Andaloro)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Gaetano La Corte)